



Centro Assistenza
CNA Savona



Centro Assistenza autorizzato dalla
Regione Liguria

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: ISTITUITO IL SISTEMA DI CONTROLLO "SISTRI"

Il D.M. 17 dicembre 2009 (pubblicato nel S.O. n° 10 della G.U. n° 9 del 13/01/2010) istituisce il nuovo **Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti "SISTRI"** ed è **in vigore dal 14/01/2010**.

L'applicazione del sistema - nato per combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale di rifiuti - avverrà con gradualità.

Per i **soggetti obbligati ad iscriversi** al SISTRI (produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non, trasportatori professionali, trasportatori in c/p di rifiuti pericolosi, recuperatori, smaltitori, etc...), il sistema prevede la **progressiva sostituzione del registro** di carico e scarico rifiuti, del **formulario** di identificazione e del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (**M.U.D.**) con i seguenti **dispositivi elettronici**:

- **dispositivo USB** per l'accesso al sistema dalla propria postazione, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso;
- **black box** da installarsi a cura di officine autorizzate su ciascun veicolo dedicato al trasporto di rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo medesimo.

I **soggetti obbligati** sono **divisi in due gruppi** che dovranno aderire al sistema con modalità e tempistiche diverse, così come riportato nella tabella successiva.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE	TEMPISTICHE	ADEMPIMENTI
<ul style="list-style-type: none"> - PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI, comprese le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) CON OLTRE 50 DIPENDENTI - imprese ed enti PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti CON OLTRE 50 DIPENDENTI - commercianti ed intermediari di rifiuti - consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti - imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (art. 212, c. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) - imprese che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti - soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti 	<p style="text-align: center;">entro il 28/02/2010</p>	<p>iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) con relativo pagamento del contributo annuale, a seguito della quale avverrà la consegna - con il coinvolgimento delle Camere di Commercio competenti per territorio e delle Associazioni di Categoria, nonché dell'Albo Gestori Ambientali - dei dispositivi elettronici necessari per "dialogare" telematicamente con il sistema stesso</p>
<ul style="list-style-type: none"> - PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) FINO A 50 DIPENDENTI - imprese ed enti PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti CHE HANNO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO TRA 50 E 11 	<p style="text-align: center;">dal 13/07/2010</p>	<p>avvio dell'operatività del SISTRI con conseguente invio delle informazioni richieste, compilazione del Registro Cronologico e dell'apposita scheda per la movimentazione del rifiuto, etc...</p>
<ul style="list-style-type: none"> - PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) FINO A 50 DIPENDENTI - imprese ed enti PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti CHE HANNO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESO TRA 50 E 11 	<p style="text-align: center;">dal 13/02/2010 fino al 30/03/2010</p>	<p>iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) con relativo pagamento del contributo annuale, a seguito della quale avverrà la consegna - con il coinvolgimento delle Camere di Commercio competenti per territorio e delle Associazioni di Categoria, nonché dell'Albo Gestori Ambientali - dei dispositivi elettronici necessari per "dialogare" telematicamente con il sistema stesso</p>
	<p style="text-align: center;">dal 12/08/2010</p>	<p>avvio dell'operatività del SISTRI con conseguente invio delle informazioni richieste, compilazione del Registro Cronologico e dell'apposita scheda per la movimentazione del rifiuto, etc...</p>

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE SU BASE VOLONTARIA	TEMPISTICHE	ADEMPIMENTI
<ul style="list-style-type: none"> - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti - imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) - imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti 	<p>dal 12/08/2010</p>	<p>adesione volontaria al SISTRI con le modalità previste per i soggetti obbligati (iscrizione, pagamento contributo annuale, invio informazioni tramite dispositivo elettronico, etc...)</p>

Sono previste **due fasi** per l'avvio del **SISTRI**:

- 1) **iscrizione** dei **soggetti** con **pagamento** del **contributo annuale** a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema (v. Pagina 4);
- 2) **operatività** vera e propria.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha attivato un portale specifico consultabile all'indirizzo **www.sistri.it**

Poiché è previsto che le Camere di Commercio possano avvalersi della Associazioni Imprenditoriali per lo svolgimento delle attività di consegna dei dispositivi elettronici e che specifiche categorie di soggetti possano adempiere agli obblighi previsti dal decreto tramite le Associazioni stesse, la C.N.A. di Savona sta provvedendo alla stipula di apposita convenzione con la C.C.I.A.A. di Savona, nonché ad organizzare una serie di servizi ad hoc per venire incontro alle esigenze delle imprese.

INVITIAMO PERTANTO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A CONTATTARCI TEMPESTIVAMENTE PER RICEVERE ULTERIORI E PIÙ DETTAGLIATE INFORMAZIONI ANCHE AL FINE DI AVVIARE LE NECESSARIE PRATICHE DI ISCRIZIONE AL SISTRI (Chiara, Luana ed Elisa - tel.: 019/829708-Int. 3)

AVVISO PER LE OFFICINE CHE VOGLIONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLE BLACK BOX

L'installazione delle **black box** sui **veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle Aziende** iscritte nel Registro delle Imprese **esercenti Attività di Autoriparazione** di cui alla L. n° 122/92, **SEZIONE ELETTRAUTO**. Tali officine devono essere dotate di **personal computer** e **collegamento ad internet**, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.

Per essere autorizzate all'installazione delle black box, le officine interessate devono **presentare domanda al Ministero dell'Ambiente** e della Tutela del Territorio e del Mare, **accedendo al sito www.sistri.it** e **compilando l'apposita sezione**.

Entrando nella sezione dedicata alle officine (selezionabile dal menù presente sulla sinistra del portale), occorre cliccare sul link "domanda di autorizzazione", compilare i vari campi richiesti e, quindi, effettuare l'invio telematico.

Per avere ulteriori informazioni ed un supporto nella compilazione della domanda - da presentarsi entro il 12 febbraio - è possibile rivolgersi al nostro ufficio di Savona (Chiara, Elisa o Luana, tel.: 019/829708-Int. 3).

Il Ministero inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione (e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti) a partecipare a **corsi di formazione gratuiti**, strutturati in **un solo modulo della durata di 6 ore**, nelle date pubblicate sul portale del SISTRI.

L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle black box.

Il Ministero provvederà poi alla stesura dell'**elenco delle officine autorizzate** che sarà **pubblicato sul portale del SISTRI**.

SCADENZE

Nonostante l'introduzione del SISTRI, rimangono invariate le principali scadenze in materia ambientale poste - come ogni anno - al 30 aprile

- **denuncia rifiuti (MUD)**
- **comunicazione al Comune relativa al consumo di prodotti vernicianti**
- **comunicazione al Comune per pulitintolavanderie a secco**
- **corresponsione diritto annuale iscrizione Albo Gestori Ambientali**
- **corresponsione diritto annuale iscrizione registro Provincia per attività recupero rifiuti gestite in forma semplificata**

DENUNCIA RIFIUTI (MUD)

Anche quest'anno, il termine ultimo per **presentare** alla **Camera di Commercio** competente per territorio la **dichiarazione dei rifiuti prodotti, smaltiti, trasportati ovvero gestiti durante l'anno 2009** è posto al **30 Aprile**.

Sono **esentati** dalla presentazione del M.U.D.:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi iscritte all'Albo Gestori Ambientali con procedura super-semplificata ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (limitatamente alla fase del trasporto);
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c. c. con volume di affari annuo non superiore a 8.000 €.

L'**obbligo** rimane **in vigore per**:

- chiunque effettua a titolo professionale **attività di raccolta e trasporto di rifiuti**;
- i **commercianti** e gli **intermediari di rifiuti** senza detenzione;
- le **imprese** e gli **enti** che effettuano **operazioni di recupero** e di **smaltimento rifiuti**;
- le **imprese** e gli **enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- le **imprese** e gli **enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** da **lavorazioni industriali**, da **lavorazioni artigianali** e **derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno più di 10 dipendenti**;
- i **consorzi** istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i **produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg o 30 lt al giorno dei propri rifiuti pericolosi** (a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti) **iscritti all'Albo Gestori Ambientali con procedura super-semplificata** ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (anche relativamente alla fase del trasporto).

Se i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono, previa convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione al catasto (cioè il M.U.D.) è effettuata dal gestore del servizio stesso limitatamente alla quantità conferita.

CONSUMO PRODOTTI VERNICIANTI: COMUNICAZIONE AL COMUNE

Entro il 30 aprile, le **imprese dotate di impianti di verniciatura** devono **comunicare** al **Comune** ove hanno sede le **informazioni** richieste in merito a:

- **materie prime consumate** (vernici e solvente organico, diluenti per vernici, diluenti per lavaggio attrezzi, stucchi a spatola, stucchi a spruzzo, catalizzatori, basi opache all'acqua, etc...);
- **funzionamento cabina di verniciatura** (numero ore al contaore);
- **sostituzione filtri per polveri** (data sostituzione, numero ore al contaore);
- **sostituzione filtri carbone attivo** (data cambio, peso in Kg, numero ore contaore).

PULITINTOLAVANDERIE A SECCO: COMUNICAZIONE AL COMUNE

Entro il 30 aprile, i **gestori di attività a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti** e di **pellame** (escluse le pellicce) e le **pulitintolavanderie a ciclo chiuso** devono **trasmettere** al **Comune** ove l'impresa ha sede la "**comunicazione annuale di attività**" con allegato il "**piano annuale di attività**".

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: DIRITTO ANNUALE

I **sogetti** regolarmente **iscritti all'Albo Gestori Ambientali** (ivi **compresi i produttori iniziali che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** ovvero **pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno** - a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti - **iscritti con procedura super-semplificata** ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) devono **versare** alla **Sezione Regionale** competente per territorio ("Albo Gestori Ambientali" - Sezione Regionale Ligure - p.zza De Ferrari n° 2 - 16121 Genova) il **diritto annuale di iscrizione** il cui **importo varia a seconda della categoria e classe di appartenenza**.

Tale **versamento** deve essere **effettuato entro il 30 aprile** e l'**attestazione** deve essere **trasmessa** in originale all'**Albo** stesso (anche via posta).

GESTIONE RIFIUTI: DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIA

Le **imprese** che effettuano **attività di recupero di rifiuti** in **forma semplificata** regolarmente **iscritte** nel **registro della Provincia** devono **versare** alla **Provincia** competente per territorio il **diritto annuale di iscrizione** il cui **importo varia** a seconda del **volume di rifiuti trattato**.

CONSAPEVOLE DELLA RIVOLUZIONE EPOCALE CHE IL SISTRI INTRODUCE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, CNA - A LIVELLO NAZIONALE - HA FATTO PRESENTE AL MINISTERO CHE GLI OBBLIGHI INTRODOTTI, SEPPUR CON L'APPREZZABILE INTENTO DI OPERARE UNA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SONO TROPPO ONEROSI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E CHE SONO STATE PREVISTE TEMPORANEE DI ATTUAZIONE TROPPO RISTRETTE

"Con le nuove procedure, oltre 700.000 imprese saranno obbligate a dotarsi di complessi supporti informatici per gestire i rifiuti, con un notevole aumento dei costi".

Questo il commento della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese al Decreto del Ministero dell'Ambiente dello scorso 17 dicembre che prevede la sostituzione delle attuali procedure cartacee per la gestione dei rifiuti con il sistema informatico denominato SISTRI.

"La **CNA**, pur condividendo l'obiettivo di favorire una maggiore trasparenza sul flusso dei rifiuti, è **contraria ai contenuti del provvedimento**, poiché questi determineranno un **pesante aggravio di costi** in tutte le imprese coinvolte nella filiera (produttori, trasportatori, smaltitori, etc...), costi che si ribalteranno anche sui prezzi finali".

"**Non si condividono**, inoltre - prosegue la CNA - i **tempi eccessivamente ristretti** con cui si prevede l'operatività del sistema. La realtà economica italiana, costituita per lo più da micro e piccole imprese, necessita di un periodo lungo per consentire l'applicazione della normativa, volto a formare adeguatamente le PMI in merito a come gestire correttamente i nuovi obblighi, che devono necessariamente diventare meno onerosi e più semplici".

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE AL SISTRI PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI

(per l'elenco completo degli importi, consultare il portale SISTRI www.sistri.it)

PRODUTTORI		
ADDETTI per U.L.	CONTRIBUTO rif. pericolosi	CONTRIBUTO rif. non pericolosi
<10	€ 120	€ 60*
da 11 a 50	€ 180	€ 90
da 51 a 250	€ 300	€ 150

**I produttori di rifiuti non pericolosi con un n° di addetti < 10 possono scegliere se aderire o no al SISTRI*

I produttori che trasportano i propri rifiuti e sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. versano - in aggiunta al contributo annuo come produttori - un contributo pari a € 100 per ogni veicolo (sia che si tratti di rifiuti non pericolosi, sia che si tratti di rifiuti pericolosi in q.tà < 30kg/gg o 30 lt/gg). Oltre i due veicoli, il contributo è pari a € 150 per ogni veicolo.

TRASPORTATORI		
Q.tà annua autorizz.	CONTRIBUTO rif. pericolosi	CONTRIBUTO rif. non pericolosi
fino a 3.000 t/anno	€ 120	€ 60*
fino a 6.000 t/anno	€ 140	€ 70
fino a 15.000 t/anno	€ 180	€ 90
<i>in più per ogni mezzo</i>	€ 150	€ 150

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9)		
Q.tà in ton/anno	CONTRIBUTO rif. pericolosi	CONTRIBUTO rif. non pericolosi
< 1.000	€ 300	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400

IMPIANTI DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)		
Q.tà in ton/anno	CONTRIBUTO rif. pericolosi	CONTRIBUTO rif. non pericolosi
< 1.000	€ 300	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400